

# periodico di informazione e consulenza

# l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani

REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N. 18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2004 n.4) art. 1 comma 1 lom/mi



L'IMPEGNO  
1974

LA RIVISTA  
CHE AFFRONTA  
I PROBLEMI  
DI TUTTI  
I CITTADINI

periodico di informazione e consulenza

# l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



1974  
2017



.....  
**l'impegno** mette  
a disposizione di tutti  
i suoi abbonati il  
**Servizio Consulenza  
Telefonica  
'FILO DIRETTO'**  
.....

## Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...



.....  
...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

**02 89511616 - 89514869**  
.....

L'IMPEGNO



LA RIVISTA  
CHE AFFRONTA  
I PROBLEMI  
DI TUTTI  
I CITTADINI

La sua sopravvivenza è fatta di tanti piccoli 5x1000.

Non fargli mancare il tuo.

Stella Gara, 38 anni - barista

Michele Giacomino, 50 anni - dirigente

Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Angela Argirò, 27 anni - modella

Luca Scandavino, 46 anni - operaio

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante

Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco

Milana Parola, 63 anni - fiorista

Gaia Pucci, 28 anni - veterinario

Salvatore Monterosso, 24 anni - Web Designer

Elia Bogami, 44 anni - architetto

Monica Luraghi, 36 anni - commerciante

Luca Gallo, 43 anni - disegnatore

Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Cristina Avalor, 34 anni - segretaria

Enpa ringrazia per questo spazio.

5x1000 all'Enpa. Un gesto umano al cento per cento. Sostegno al volontariato 80 116 050 586



n. 392

MARZO  
APRILE  
2017

SOMMARIO

# l'impegno

RIVISTA FONDATA  
NEL 1974  
DA VIGILI URBANI

PERIODICO  
DI INFORMAZIONE  
E CONSULENZA

COPERTINA



nuove regole

**4**

**Seggiolini auto:  
cosa cambia  
da quest'anno**

codice della strada

**8**

**GPL e metano:  
forse non tutti sanno che...**





SENTENZE

10


**Controversie sul lavoro: quando a dover decidere è il giudice ordinario**



SENTENZE

14

**La proprietà di un veicolo sottoposto a fermo non ritirato entro 10 giorni passa al custode**



SENTENZE

20

**La richiesta di revisione straordinaria della patente è illegittima se non adeguatamente motivata**



SENTENZE

24

**Canile convenzionato con il Comune: illegittimo liberarne gli 'ospiti' per mancanza di risorse economiche**



730

28

**ADPL: al via il servizio 730 per il 2017**



# Seggiolini auto: cosa cambia da quest'anno

**Dal 1 gennaio 2017 sono entrate in vigore le nuove regole relative all'uso dei seggiolini auto. Ecco novità e sanzioni previste**

**di Giovanni Aurea**

**Aurea Giovanni**  
Sovrintendente  
della Polizia Locale  
di Milano



**L**

La normativa che attualmente disciplina la materia è dettata da due regolamenti europei applicati contemporaneamente. Tali regolamenti rappresentano i due diversi parametri di catalogazione dei dispositivi di ritenuta: per il peso (ECE R44/04) e per l'altezza (R129). Per questo motivo l'articolo n. 172 del Codice della Strada non è stato modificato e continua a prevedere il principio fondamentale per cui: 'I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato'. Chi viola questa norma è assoggettato a una sanzione di 81 euro e alla decurtazione di 5 punti dalla patente. La principale novità introdotta riguarda i cosiddetti 'rialzi', ovvero i seggiolini auto rivolti ai ragazzi un



AGGANCI ISOFIX



po' più grandi. Cambiano invece i suddetti regolamenti con integrazioni e aggiornamenti. Come già anticipato le regole integrano le disposizioni previste dall'articolo n. 172 del Codice della Strada. Naturalmente lo scopo della modifica è quello di aumentare gli standard di sicurezza e ridurre il numero degli infortuni tra i bambini coinvolti negli incidenti stradali. I vecchi rialzi, definiti 'cuscini ausiliari', non erano veri e propri sistemi di ritenuta; essendo privi di

cinture di sicurezza integrate si utilizzavano servendosi delle cinture di sicurezza dell'auto. La funzione di questi rialzi, indicati per i bambini dai 15 ai 36 kg, era quella di sollevare il passeggero in modo da poter utilizzare correttamente le cinture di sicurezza dell'auto. E' stato stabilito che i rialzi senza schienale non garantissero adeguata protezione per i giovani passeggeri da eventuali urti laterali; inoltre, se le cinture dell'auto venivano allacciate ad altezza non corretta potevano

## AGGIORNAMENTO NORMATIVE NEL 2017

### NORMATIVA ECE R44/04

AGGIORNAMENTO  
Gennaio 2017

“ Tutti i bambini con un'altezza inferiore ai 125 cm dovranno utilizzare un seggiolino auto dotato di schienale. ”

**Rialzi con  
schienale:**  
fino ai 125 cm  
di altezza  
(fino al Gruppo 2)



**Rialzi senza  
schienale:**  
utilizzabili  
dai 125 cm ai 150 cm  
di altezza  
(Gruppo 3)



### NORMATIVA ECE R129

ENTRATA IN VIGORE DELLA FASE 2  
Estate 2017



Riguarda i  
seggiolini  
per bambini  
da 100 cm  
a 150 cm



Installazione del  
seggiolino:  
o con sistema  
ISOFIX + cinture  
di sicurezza,  
o solo con cinture  
di sicurezza



Tutti i  
seggiolini  
dovranno  
essere dotati  
di schienale  
(almeno fino ai 125 cm  
di altezza del bambino)

comportare grave pericolo, non ultimo lo strozzamento. Da qui la necessità di un aggiornamento delle normative europee in vigore in materia di sicurezza per i seggiolini auto (si rammenta, a tal proposito, che tutti i seggiolini auto prodotti prima del 1995 e omologati ECE R44/01 e R44/02 sono fuorilegge dal 2008).

### Isofix e Isize non sono più obbligatori

I seggiolini per bambini tra il metro e il metro e mezzo di altezza non sono più soggetti all'obbligo di possedere un ancoraggio Isofix o I-Size, quindi

si potranno fissare in auto come si preferisce. Per l'utilizzo fa fede l'etichetta.

Le novità sono rivolte esclusivamente ai produttori di seggiolini. Ma, com'è ovvio, avranno delle ricadute sugli utilizzatori, visto che l'uso (obbligatorio) del 'sistema di ritenuta adeguato e omologato' deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del produttore, riportate sul 'manuale d'uso' o sulle etichette apposte sul seggiolino stesso. In sostanza, in base al peso e all'altezza dei bambini. I vecchi seggiolini non dovranno obbligatoriamente essere rottamati. Come anticipato, tutti i seggiolini attualmente in circolazione (con la sola

#### NORMATIVA ECE R44/04

Catalogazione dei seggiolini auto in base al **peso** del bambino



#### NORMATIVA ECE R129\*

Catalogazione dei seggiolini auto in base all'**altezza** del bambino



\* Lo sviluppo della ECE R129 si divide in 3 fasi. È in vigore la prima fase detta "i-Size".

- La Normativa ECE R44/04, classifica i seggiolini auto in base a precise fasce di peso, che coprono dalla nascita sino ai 36 Kg.

- Regolamenta i seggiolini auto, che possono essere installati in auto sia con le cinture di sicurezza del veicolo, sia con gli agganci Isofix.

- Rende obbligatorio far viaggiare il bambino in senso contrario di marcia sino a 9 Kg.

- I seggiolini auto omologati R44/04, non prevedono una prova da impatto laterale, come nella nuova normativa ECE R129.

- La Normativa ECE R129 definisce livelli più elevati di sicurezza. Attualmente affianca ma non sostituisce la ECE R44/04.

- Questa prima fase, riguarda i seggiolini auto per i bambini dalla nascita fino ai 105 cm di altezza.

- Richiede l'utilizzo dei soli agganci Isofix per l'installazione in auto del seggiolino

- Classificazione dei seggiolini auto in base all'altezza del bambino.

- Rende obbligatorio far viaggiare il bambino in senso contrario di marcia sino ad almeno 15 mesi.

- I seggiolini auto omologati i-Size, devono superare una prova da impatto laterale, non prevista nella ECE R44/04.

esclusione di quelli in vigore fino a metà anni '90 con le vecchie conformità: UN ECE R44/01 e UN ECE R44/02, attualmente fuorilegge) possono ancora essere utilizzati. Tuttavia, vista la promessa di maggior sicurezza offerta dai nuovi di-

positivi (UN ECE R44/04 e UN ECE R129) la sostituzione sarà affidata al buonsenso. L'auspicio è di non assistere a un ingiustificato incremento di prezzi che possa mettere in difficoltà i bilanci delle famiglie non agiate. »

### I gruppi dei seggiolini universali

Ricordiamo che il regolamento UN ECE 44 classifica i seggiolini universali in base al peso:

- GRUPPO 0 per bambini di massa fino a 10 kg;
- GRUPPO 0+ per bambini di massa fino a 13 kg,;
- GRUPPO I per bambini di massa compresa tra 9 kg e 18 kg;
- GRUPPO II per bambini di massa compresa tra 15 kg e 25 kg;
- GRUPPO III per bambini di massa compresa tra 15 kg e 36 kg.

### Sanzioni art. n. 172 C.d.S.

Il conducente che non fa uso della cintura di sicurezza subisce la sanzione pecuniaria di 81 euro. Il conducente risponde anche del mancato utilizzo della cintura o del sistema di ritenuta da parte del passeggero minore di età, se a bordo non è presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Dall'illecito discende la decurtazione di 5 punti dalla patente o dal certificato di idoneità alla guida (il cosiddetto patentino per ciclomotori). Se l'infrazione è ripetuta per almeno 2 volte in 2 anni, alla seconda infrazione consegue anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

#### Sanzione pecuniaria (euro):

- ore diurne/notturne: 81,00;
- riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne/notturne: 56,70;

#### Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C. ecc.):

- 10 punti (conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni);
- 5 punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).

### Trasporto bambini: uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta. Tabella riassuntiva aggiornata al 31 dicembre 2016

Conducente e persone trasportate	Uso	Obbligo	Sanzione	Decurtazione punti
Autovetture fino a 8 posti più il conducente	Altezza inferiore a metri 1,50	Sistemi di ritenuta	€ 81,00	5
Autovetture fino a 8 posti più il conducente	Altezza inferiore a metri 1,50	Cintura di sicurezza	€ 81,00	5
Autovetture fino a 8 posti più il conducente sprovvisti di sistemi di ritenuta	Altezza inferiore a metri 1,50 con più di tre anni	Solo posti posteriori	€ 81,00	5
Autovetture fino a 8 posti più il conducente sprovvisti di sistemi di ritenuta	Altezza superiore a metri 1,50 con più di tre anni	Può occupare il posto anteriore	€ 81,00	5
Taxi e noleggio con conducente	Altezza inferiore a metri 1,50	Sistema di ritenuta	€ 81,00	5
Taxi e noleggio con conducente	Altezza superiore a metri 1,50	Possono essere non assicurati sul sedile posteriore se presente una persona con più di 16 anni	€ 81,00	5
Minibus e autobus	Inferiore a 3 anni	Nessun obbligo	-	-
Minibus e autobus	Superiore a 3 anni	Solo se presenti	€ 81,00	5

# GPL e metano: forse non tutti sanno che...

**Come destreggiarsi nel mondo delle cosiddette auto pulite tra adempimenti e scadenze**

**di Michele Bruno Albamonte**



Chi installa un impianto dopo l'acquisto del veicolo deve obbligatoriamente aggiornare la carta di circolazione, recandosi presso gli uffici DTT (ex Uffici Provinciali Motorizzazione Civile) personalmente o incaricandone, a lavoro svolto, l'installatore di fiducia. I serbatoi GPL sia toroidali (vano ruota di scorta) che cilindrici, hanno una scadenza di 10 anni. Per la scadenza fa fede la data d'installazione del serbatoio (ad esempio: fabbricazione serbatoio 2007 con installazione 2009; la scadenza va al



12/2019). A differenza delle bombole metano i serbatoi GPL non hanno la possibilità di essere revisionati, ma si procede con la sostituzione degli stessi (circolare n. B76/2000/MOT Prot. 1069/UT83/CG(C1) del 16 novembre 2000 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Le operazioni di smontaggio, montaggio e collaudo devono essere eseguite da un'officina autorizzata.

## Le scadenze a norma di legge per il metano

Le bombole di metano devono essere sottoposte al collaudo presso la GFBM-Gestione Fondo Bombole Metano; ogni 5 anni se sono omologate secondo la normativa nazionale, ogni 4 se a norma europea (R110 ECE/ONU). La sostituzione delle bombole è, invece, necessaria solo se una bombola ha superato la propria vita utile: 40 anni se omologata a norma nazionale, 20 se a norma europea.

## Gli adempimenti per i veicoli a gas

Se si possiede una vettura dotata di impianto GPL di serie, occorre sapere che questo ha una scadenza naturale: dopo 10 anni deve essere sostituito e collaudato presso l'Ispettorato Motorizzazione. Non è, però, scontato che il resto dell'impianto resti invariato, in quanto, a distanza di 10 anni, possono sorgere problemi di incompatibilità tra i vari componenti e il nuovo serbatoio.

La circolare Prot. N. 24975-DIV3-C del 09/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture ci viene in aiuto per la corretta sostituzione di un serbatoio GPL su un veicolo omologato fin dall'origine di tale sistema di alimentazione.

## Come parcheggiare correttamente

Dall'entrata in vigore del decreto 22 novembre 2002 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 2002, gli autoveicoli a GPL che montano un impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 (praticamente tutti quelli sui quali l'impianto è stato installato dal 1° gennaio 2001), possono parcheggiare al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati. Sulla carta di circolazione deve essere indicata la dicitura: 'Impianto dotato di sistemi di sicurezza ECE/ONU 67.01'. Per gli impianti precedenti resta il divieto di parcheggio nei sotterranei.

Per le auto a metano, la legge italiana (come tutte quelle europee) non prevede alcuna restrizione nell'accesso ai parcheggi coperti o interrati e sui traghetti navali.

## Le sanzioni

Nel caso di circolazione con bombola GPL o metano scaduta, si applica la sanzione di cui all'art. n. 71, comma nn. 1 e 6 del CdS. I serbatoi fanno, infatti, parte delle caratteristiche costruttive e funzionali elencate nell'appendice V richiamato dall'art. n. 227 del regolamento di esecuzione. **DD**



# Controversie sul lavoro: quando a dover decidere è il giudice ordinario

Con la sentenza n. 15 del 4 gennaio 2017, il TAR della Lombardia (Sez.1- Brescia) ha stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e non in quella del giudice amministrativo, una controversia inerente l'impugnazione, da parte del Responsabile dell'Unità Operativa Legale di una Azienda di Tutela della Salute, della nota con la quale il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della medesima Azienda chiedeva di mettere a disposizione tutti i fascicoli relativi ad archiviazioni, revocche e annullamenti delle ordinanze ingiunzioni e dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative a far tempo da una determinata data

A cura di  
**Infocds**

## FATTO E DIRITTO

**L**’art. n. 63, comma n. 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, richiamato con la sentenza in questione, precisa che “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo n. 1, comma n. 2, a eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma n. 4, incluse le controversie concernenti l’as-



sunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti....". Per la sentenza in rassegna, il comma n. 1 del citato art. n. 63 ha trasferito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato, indipendentemente dalla circostanza che l'asserita lesione del dipendente sia prodotta da un atto provvedimento o negoziale. Diversamente, il comma n. 4 del medesimo articolo mantiene ferma la giurisdizione del giudice amministrativo esclusivamente in materia di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione dei di-

pendenti pubblici, nonché - in sede di giurisdizione esclusiva - per le controversie investenti i particolari rapporti di lavoro individuati nell'art. n. 3 ('Personale in regime di diritto pubblico'). La controversia in esame non attiene ad alcuna delle categorie soggettive contemplate nell'art. n. 3 del decreto legislativo citato, né investe la materia delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di dipendenti pubblici. Considerato che la ricorrente ha impugnato una nota del Responsabile della Struttura di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'ATS resistente con cui viene richiesta la messa a disposizione di fascicoli e atti, nonché il rapporto di Audit definitivo assunto dal Responsabile della Struttura Controllo di Gestione e Internal Auditing, la controversia in esame non coinvolge atti amministrativi di carattere generale ovvero provvedimenti di macro organizzazione, la cognizione dei quali, di regola, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto nell'emanazione di atti organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, cosicché non trova applicazione la riserva di giurisdizione del giudice ordinario di cui al ricordato art. n. 63. Ma, come anticipato, nel caso in questione non si tratta di atti di macro organizzazione.

La sentenza (ex art. n. 60 Codice procedura amministrativa-C.p.a.) è espressa sul ricorso numero di registro generale n. 1208 del 2016, proposto da xx - rappresentata e difesa dall'avvocato yy, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia - contro ATS Brescia - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato jj, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia (non costituiti in giudizio il Responsabile della Struttura Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e il Responsabile FF della Struttura UO Controllo di Gestione e Internal Auditing -, per l'annullamento del provvedimento datato 7 ottobre 2016 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'ATS di Brescia, relativo all'esito dell'Audit definitivo codice xxyy, con il quale viene richiesta la messa a disposizione di tutti i fascicoli relativi alle archiviazioni/revoche/ annullamenti delle ordinanze ingiunzioni e dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative a far data dal 5 giugno 2006; del rapporto di Audit definitivo-codice xxyy, di data 5 ottobre 2016, del Responsabile della Struttura U.O. Controllo di Gestione e Internal Auditing, quale atto presupposto; di ogni atto ulteriore connesso, preordinato e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati; l'atto di costituzione in giudizio di Ats Brescia; le memorie difensive; tutti





Infocds

gli atti della causa; sentito il relatore (dott. Alessio Falferi) nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016; uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; sentite le stesse parti ai sensi dell'art. n. 60 cod. proc. amm., la cronologia dell'iter decisionale dei giudici si è di seguito così articolata.

xx, responsabile dell'Unità Operativa Legale (U.O.) di ATS Brescia, ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, la nota di data 7 ottobre 2016 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'ATS di Brescia, relativa all'esito dell'Audit definitivo codice xxyy, con la quale viene richiesta la messa a disposizione di tutti i fascicoli relativi alle archiviazioni/revoche/ annullamenti delle ordinanze ingiunzioni e dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative a far data dal 5 giugno 2006, nonché il rapporto di Audit definitivo-codice xxyy, di data 5 ottobre 2016, del Responsabile della Struttura U.O. Controllo di Gestione e Internal Auditing, quale atto presupposto.

La ricorrente, dopo un'ampia premessa in punto di fatto nella quale ha precisato i propri compiti e quelli della struttura diretta, nonché i risultati ottenuti nell'esercizio delle proprie funzioni di responsabile della struttura, ha denunciato i seguenti profili di illegittimità:

"1) Violazione della Direttiva 2 luglio 2002 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la funzione Pubblica nonché violazione del principio di obiettività del codice etico di cui al regolamento del procedimento di Internal Auditing. Violazione dell'art. n.10

della L. n. 241/90;

2) Eccesso di potere sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione. Travisamento dei fatti. Illogicità. Ingiustizia manifesta;

3) Eccesso di potere per violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sviamento dalla causa tipica. Carenza ed erroneità dell'istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità;

4) Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e buon andamento di cui all'art. n. 97 Costituzione, sviamento di potere per perseguire finalità diverse da quelle proprie dell'atto adottato;

5) Violazione dei principi di legalità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. n. 97 della Costituzione. Irragionevolezza".

Si è costituita in giudizio ATS di Brescia, la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di lesività degli atti impugnati e per difetto di giurisdizione e nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Sentite le parti la Camera di Consiglio del 23 novembre 2016 ha trattenuto il ricorso in decisione, in quanto attesa la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, la decisione poteva essere presa con sentenza in forma semplificata. Il Collegio rileva, infatti, che la controversia di cui si discute rientra nella giurisdizione del giudice ordinario come da ex art. n. 63, comma n. 1, del D. Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che "Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo n. 1, comma n. 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma n. 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti...". Dunque, il comma n. 1 del citato art. n. 63 ha trasferito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato,





indipendentemente dalla circostanza che l'asserita lesione del dipendente sia prodotta da un atto provvedimento o negoziale. Diversamente, il comma n. 4 del medesimo articolo mantiene ferma la giurisdizione del giudice amministrativo esclusivamente in materia di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione dei dipendenti pubblici, nonché - in sede di giurisdizione esclusiva - per le controversie investenti i particolari rapporti di lavoro individuati nell'art. n. 3 ('Personale in regime di diritto pubblico'). La controversia in esame non attiene ad alcuna delle categorie soggettive contemplate nell'art. n. 3 del decreto legislativo citato, né investe la materia delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di dipendenti pubblici. Considerato che la ricorrente ha impugnato una nota del Responsabile della Struttura di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'ATS resistente con cui viene richiesta la messa a disposizione di fascicoli e atti, nonché il rapporto di Audit definitivo assunto dal Responsabile della Struttura Controllo di Gestione e Internal Auditing, la controversia in esame nemmeno coinvolge atti amministrativi di carattere generale ovvero provvedimenti di macro organizzazione, la cognizione dei quali, di regola, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto nell'emanazione di atti organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, cosicché non trova applicazione la riserva di giurisdizione del giudice ordinario di cui al ricordato art. n. 63. Si ribadisce, però, che nel caso di cui si discute non si tratta di atti di macro organizzazione.

In conclusione, per le ragioni esposte, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo spettando essa al giudice ordinario, il quale valuterà l'eventuale giustiziabilità degli atti censurati dalla ricorrente.

Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile. Peraltro, alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e all'affermazione di quella del giudice ordinario, è conseguita la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. n. 11, comma n. II del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell'orientamento espresso da Corte Cost. n. 77/2007 e Cass. Sez. Un. n. 4109/2007 e poi recepito dal preminente art. n. 59 della L. n. 69/2009. »

### **P. Q. M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. 1- Brescia, camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016), dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, stabilisce l'esistenza di giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio (vista la particolarità delle questioni evidenziate in ricorso) e ordina l'esecuzione della sentenza in questione da parte dell'autorità amministrativa.

# La proprietà di un veicolo sottoposto a fermo non ritirato entro 10 giorni passa al custode

Con la sentenza n. 12186 del 5 dicembre 2016, il TAR del Lazio ha stabilito che la previsione secondo cui il veicolo oggetto di fermo amministrativo, in caso di mancato ritiro nel termine dei 10 giorni successivi all'affidamento in deposito presso il custode acquirente, venga automaticamente sottratto alla disponibilità del proprietario e trasferito in proprietà al custode, non costituisce un'innovazione introdotta dalla circolare in parola ma è contenuta nell'art. n. 213 (comma n. 2 quater, del D.Lgs. n. 285/1992), concernente il sequestro e la confisca al quale l'art. n. 214 (comma n. 1 bis), rinvia con riguardo al fermo amministrativo

A cura di  
**Infocds**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. I-Ter) si è pronunciato in merito all'annullamento del provvedimento prot. 2016/4938/DR-UD del 31 marzo 2016 con oggetto 'Procedura di gara (C.A.3) per l'affidamento in n. 74 ambiti infra-regionali del servizio di recupero custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro, fermo e confisca ai sensi dell'art. n. 214-bis del Codice della Strada - ambito provinciale di Rimini'; del bando di gara; del capitolato tecnico; schema di contratto; della circolare del Ministero dell'Interno del 1 agosto 2014. Visti il ricorso e i relativi allegati; gli

atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Ravenna e di Agenzia del Demanio; le memorie difensive; tutti gli atti della causa; l'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2016 (relatore: Francesca Romano) e uditi per le parti i difensori come specificato nel



verbale; i giudici hanno ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

1. L'impresa xx, in proprio e quale mandataria del R.T.I. (di seguito R.T.I. xx), con ricorso notificato il 1 giugno 2016 e depositato il 13 giugno 2016, ha impugnato gli atti inerenti alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, come in epigrafe specificati, chiedendone l'annullamento.

2. L'azienda esponeva che con bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 30 luglio 2012, il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio indicavano la gara d'appalto per l'affidamento in n. 74 ambiti provinciali del 'Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. n. 214 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285'. Per l'ambito provinciale di Ravenna, lotto n. 55, veniva



formulata un'unica offerta da parte del R.T.I. xx, in favore del quale, l'Agenzia del Demanio con determina 21 dicembre 2015, prot. n. 2015/222871/DPG-VVB-BM disponeva l'aggiudicazione definitiva della gara, in-



dicando la documentazione amministrativa da produrre al fine della stipula del relativo contratto.


In data 17 marzo 2016, la parte ricorrente chiedeva chiarimenti in merito al contenuto degli atti di gara e del contratto da stipulare con riguardo alla circolare ministeriale del 1 agosto 2014 e alle mutate circostanze di fatto e di diritto intervenute nelle more della procedura di gara.

L'amministrazione rispondeva, fornendo i chiarimenti richiesti, in data 4 maggio 2016, confermando la validità, anche per l'ambito di Rimini, delle valutazioni espresse nell'allegata nota del Responsabile unico del procedimento (R.u.p.) del 31 marzo 2016.

3. La parte ricorrente contesta la legittimità della citata nota e di tutti i gravati atti sulla base delle seguenti deduzioni:

l) Illegittimità per violazione di legge, violazione dell'art. n. 11 del dpr. N. 571 del 1982, artt. nn. 213 e 214 del D.Lgs n. 285/92 (Codice della Strada), l. n. 189 del 2001, artt. nn. 97 e 81 cost.; illegittimità per eccesso di potere; contraddittorietà con circolare n. 300/a/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007; irragionevolezza; violazione dei principi di contabilità pubblica; violazione dei principi di chiarezza, univocità e intelligibilità degli atti di gara; eccesso di potere e/o violazione e falsa applicazione del principio di certezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. n. 97 Cost.

Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente contesta la legittimità della risposta del R.u.p. in merito alla liquidazione e corresponsione delle spese di custodia da



parte delle amministrazioni locali o diverse dal Ministero dell'Interno, laddove prevede, in tale ipotesi, che l'anticipo delle spese di custodia sia a carico delle Prefetture.

II) Illegittimità per violazione di legge ovvero D.p.r. n. 189/2001. Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo dell'erronea applicazione della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/a/5721/14/101/20/21/4 del 1 agosto 2014 (par. 4 pag. 10-11) rispetto all'art. n. 5 comma n. 1 (fermo amministrativo) del capitolato tecnico e dell'art. n. 5.2 dello schema di contratto. Contraddittorietà nella parte in cui il RUP richiama il contenuto della circolare a dispetto di quanto previsto dagli atti di gara.

Secondo la parte ricorrente, la circolare ministeriale, pubblicata successivamente alla presentazione dell'offerta, modificherebbe sostanzialmente la prestazione da eseguire.

III) Illegittimità per violazione di legge; contraddittorietà ed erronea applicazione dell'art. n. 214 bis del D.Lgs. n. 285/92. Illegittimità per eccesso di potere; violazione dei principi di chiarezza, univocità e intelligibilità degli atti di gara; eccesso di potere e/o violazione e falsa applicazione del principio di certezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. n. 97 Cost.; illogicità per contraddittorietà.

Con il terzo motivo di gravame parte ricorrente assume che l'applicazione della quotazione del prezzo del rotame sarebbe illegittima perché sviluppata in modo empirico e non parametrata al reale costo che l'impresa sostiene per la bonifica dei veicoli.

IV) Illegittimità per eccesso di potere; contraddittorietà con gli atti di gara; eccesso di potere e/o violazione e falsa applicazione del principio di certezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. n. 97 Cost.; illogicità per contraddittorietà con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti al custode acquirente per l'esecuzione del servizio di acquisto dei veicoli da destinare alla rottamazione.

V) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/a/5721/14/101/20/21/4 del 1 agosto 2014.

VI) Illegittimità derivata del provvedimento impugnato, per illegittimità della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/a/5721/14/101/20/21/4 del 1 agosto 2014; illegittimità per violazione di legge. Violazione degli artt. nn. 213, 214 e 214 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 C.d.S.; illegittimità per eccesso di potere; disparità di trattamento; incidenza retroattiva su situazioni giuridiche soggettive in essere; contraddittorietà



intrinseca del provvedimento.

4. Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio contestando nel merito la fondatezza del gravame.


5. La causa è stata infine discussa ed è passata in decisione alla pubblica udienza del 7 novembre 2016.

## DIRITTO

I) Il ricorso è infondato. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta la legittimità della risposta del R.u.p. in merito al quesito relativo alla competenza alla liquidazione e corresponsione delle spese di custodia dei veicoli oggetto di fermo, qualora l'organo accertatore sia una amministrazione locale ovvero una amministrazione che non dipende funzionalmente dal Ministero dell'Interno. Secondo il R.u.p., infatti, "le Prefetture devono continuare ad anticipare le spese per il recupero e la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo da organi di polizia municipale e affidati al custode acquirente".

Il motivo è infondato. Come già affermato dalla stessa Sezione con sent. n. 3424/2016, l'art. n. 213 del Codice della Strada prevede, per il caso del sequestro amministrativo, che le spese siano liquidate dalla Prefettura a favore del custode-acquirente, indipendentemente da chi abbia effettuato il sequestro, mentre il successivo art. n. 214, nell'ipotesi del fermo amministrativo, stabilisce che "si applicano, per quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo n. 213, comma n. 2-quadro, e quelle per il pagamento e il recupero delle spese di custodia".

La circolare n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007, diramata dal Dipartimento della P.S., fa rinvio alla normativa vigente in materia, che fa a sua



volta carico alle singole Amministrazioni da cui dipende il funzionario che ha conminato la sanzione del fermo amministrativo il pagamento delle relative spese di custodia; esse vi sono tenute, indipendentemente dalla circostanza che altri soggetti hanno individuato i custodi.

D'altra parte, come correttamente rilevato dall'amministrazione nella risposta ai chiarimenti, la stessa sentenza della Cass. Civ. Sez. Un. n. 9394 del 26 marzo 2015, nell'affermare il principio secondo cui "Nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazioni al codice della strada, eseguito dalla polizia municipale di un comune e affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del veicolo sequestrato, obbligato ad "anticipare" - salvo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo -, le spese per la custodia del veicolo medesimo spettanti a detto custode è, ai sensi dell'art. n. 11, primo comma, del D.p.r. n. 571 del 29 luglio 1982, l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale è pertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode volta al pagamento delle predette spese", non ha tenuto conto delle distinzioni in ordine al sistema di gestione dei veicoli sequestrati.

Ancora, occorre osservare che nella procedura di cui all'odierno ricorso, gestita direttamente dalle amministrazioni centrali per la scelta del custode - acquisite, le amministrazioni locali rimangono estranee alla fase dell'evidenza pubblica nonché a quella suc-

cessiva della stipula del contratto.

Il) Allo stesso modo infondato risulta essere il secondo motivo di gravame. Il Collegio osserva come la richiamata circolare non assuma alcuna portata innovativa, ponendosi, al contrario, nel solco della normativa e provvedendo solo a dare attuazione alle statuizioni del legislatore.

Sul punto, del resto, occorre richiamare quanto già osservato sia dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 1761/2015, secondo cui "Ritenuto, a un primo esame, che l'appello non appare assistito da fumus boni iuris, considerato che la circolare impugnata non sembra avere il denunciato carattere innovativo, potendosi considerare, in senso ampio e generale, la 'delega' a un terzo soggetto ad assumere la custodia del veicolo, sottoposto a sequestro o fermo, una modalità di affidamento del veicolo al conducente o al proprietario" - sia nella sentenza n. 3424/2016 del TAR del Lazio nella quale, sul punto, si afferma chiaramente come "In realtà risulti evidente che detta circolare non ha assolutamente innovato o superato il dettato normativo, ma, al contrario, perseguendo anche l'obiettivo di riduzione della spesa pubblica e, soprattutto, di quella legata alle spese di custodia dei veicoli, ne ha dato piena attuazione, rimodulando le prime indicazioni operative, riconducibili alla circolare n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007, diramata dal Dipartimento della P.S., in modo che le procedure applicate fossero rese più coerenti con le norme stesse del Codice della Strada (artt. nn. 213 e 214). In particolare, sono proprio tali disposizioni di legge a prevedere che in primis il soggetto proprietario o comunque gli altri soggetti privati (obbligato in

solido e conducente) debbano essere individuati come i custodi dei veicoli sottoposti a sequestro, confisca o fermo amministrativo. Anche la previsione secondo cui il veicolo, oggetto di fermo amministrativo, in caso di mancato ritiro nel termine dei 10 giorni successivi all'affidamento in deposito presso il custode acquirente, venga automaticamente sottratto alla disponibilità del proprietario e trasferito in proprietà al custode, non costituisce un'innovazione introdotta dalla circolare in parola, ma è contenuta nell'art. n. 213, comma n. 2 quater, del D.Lgs. n. 285/1992, concernente il sequestro e la confisca, al quale l'art. n. 214, comma n. 1 bis, rinvia, con riguardo al fermo amministrativo".

III) Con riguardo alla terza censura, il Collegio osserva che la Stazione appaltante, proprio al fine di evitare un indebito arricchimento - e in considerazione della mancata pubblicazione da parte della CCIAA di Milano della precedente quotazione (voce 92) che faceva riferimento ai veicoli non bonificati - ha calcolato la differenza tra la prima quotazione utile riferita alla voce 93 (gennaio 2013 - riferita ai soli veicoli bonificati) e la proiezione della serie storica della voce 92 al mese di gennaio 2013. Tale metodologia, del resto, non risulta in alcun modo arbitraria ovvero aleatoria, risultando calcolata in misura ridotta - secondo un metodo statistico - rispetto al dato riferito alla voce 93. Pertanto anche tale motivo di ricorso risulta privo di pregio.

IV) Del pari infondata risulta essere la quarta censura. Per il Collegio la risposta del RUP appare in linea con le disposizioni normative in materia ambientale che prevedono - a far data dal 1 gennaio 2017 - l'obbligo di iscrizione al Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTR) per tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di smaltimento dei rifiuti, tra cui anche le amministrazioni appaltanti che intervengono come produttori di rifiuti (veicoli da demolire) nonché gli operatori aggiudicatari del servizio che trasportano i rifiuti stessi.

V) Con la quinta censura e sesta censura la parte ricorrente lamenta, infine, da un lato, l'illegittimità degli atti impugnati per contraddittorietà con la circolare del Ministero dell'Interno prot. N. 300/a/5721/14/101/20/21/4 del 1 agosto 2014 e, dall'altro, la illegittimità derivata del provvedimento impugnato, per illegittimità della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/a/5721/14/101/20/21/4 del 1 agosto 2014. Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l'art. n. 5.1 del Capitolato tecnico, recante 'Alienazione dei veicoli', disponendo che il custode-acquirente ha l'obbligo, per quanto attiene ai veicoli

sottoposti al fermo amministrativo, di acquistarli al termine della procedura prevista dal D.p.r. n. 189/2001, rinvierebbe alla procedura di cui a tale ultimo Decreto mentre la nuova interpretazione fornita dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 dell'1 agosto 2014, sembrerebbe riferirsi alla diversa procedura stabilita dall'art. n. 214, comma n. 1, del D.Lgs. n. 285/1992, con conseguente illegittimità degli atti impugnati in relazione al fatto che le due procedure, alternative tra loro, avrebbero tempi e modalità di applicazione sostanzialmente diversi. Il ricorrente deduce, inoltre, che la circolare del 1 agosto 2014 introdurrebbe nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo in violazione dei principi di chiarezza e tipicità della lex specialis di gara.

Secondo il Collegio tali censure sono infondate e in tal senso si evidenzia come la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 dell'1 agosto 2014 - come già osservato - non ha in alcun modo innovato o superato il dettato normativo, ma, al contrario, ne ha dato piena attuazione, rimodulando le prime indicazioni operative, riconducibili alla circolare prot. n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007, in modo che le procedure applicate fossero rese più coerenti con le disposizioni normative vigenti e, in particolare, con le norme del Codice della Strada (artt. nn. 213 e 214). Sotto tale profilo, dunque, alcuna incoerenza o contraddittorietà può essere ravvisata negli atti impugnati che, al contrario, hanno dato piena attuazione alle disposizioni normative vigenti chiarendo, in tal modo quali fossero le procedure da seguire.

VI) Conseguentemente e per i motivi esposti anche al punto V), il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

VII) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. »

## P. Q. M.

Nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2016 il TAR del Lazio (Sez. I-Ter - Roma) respinge il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali - liquidate in complessivi 1.500,00 euro oltre a oneri e accessori di legge nei confronti delle Amministrazioni resistenti in solido tra loro - e ordina l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

# La richiesta di revisione straordinaria della patente è illegittima se non adeguatamente motivata

**Con la sentenza n. 1801 del 20 dicembre 2016, il TAR della Toscana ha ritenuto illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ufficio della Motorizzazione civile, ha ordinato la revisione della patente di guida di un soggetto. Per i giudici, il fatto che l'interessato abbia richiesto il rinnovo della patente dopo circa otto anni dall'intervenuta scadenza, non è sufficiente per mettere il provvedimento che dispone la revisione della patente nella condizione di dedurre l'inidoneità alla guida semplicemente a partire dall'esistenza di un determinato fatto; in quanto occorre esplicitarne la portata sulla capacità di conduzione dei veicoli e la sua attitudine a far sorgere dubbi in proposito (rif.: C.d.S. VI, n. 3276 del 25 maggio 2010)**

A cura di  
**Infocds**

## FATTO

**L'**Ufficio della Motorizzazione civile di Firenze, con il provvedimento n. 669/11 del 21 settembre 2015, ha disposto la revisione della patente nei confronti della signora xx poiché quest'ultima ne ha richiesto il rinnovo con forte ritardo, precisamente il 3 febbraio 2015 quando il titolo era già scaduto dal 30 settembre 2007. Contro il provvedimento è stato proposto ricorso gerarchico il 16 dicembre 2015 che è stato re-

spinto con decreto dirigenziale 12 gennaio 2016, poiché la patente di guida in questione risultava scaduta da più di otto anni e quindi oltre termini di ragionevole possibilità di verifica disposti dalla circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione 26 gennaio 2009, numero 705. Tali provvedimenti sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 21 marzo 2016 e depositato il 13 aprile 2016.

l) La ricorrente, con primo motivo di gravame, censura il decreto di reiezione del ricorso gerarchico poiché la circolare ivi richiamata conterrebbe indicazioni diverse da quelle dedotte nel provvedimento impu-

gnato e, precisamente, imporrebbe di effettuare valutazioni specifiche e per i singoli casi laddove venga superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo della patente, notiziando l'interessato con comunicazione di avvio procedimento per metterlo in condizione di intervenire. Questo adempimento non sarebbe stato effettuato nel caso di specie né alcuna valutazione specifica del caso sarebbe stata operata dall'Amministrazione e anzi, la ricorrente deduce di avere dimostrato in sede di ricorso gerarchico di non avere perso i requisiti di idoneità tecnica per la guida.

Il e III) Con secondo e terzo motivo, rivolti avverso entrambi i provvedimenti impugnati, lamenta che l'Amministrazione non abbia indicato le ragioni per le quali potrebbero sorgere dubbi sulla sua idoneità

tecnica alla guida, con conseguente difetto motivazionale che li affliggerebbe.

IV) La ricorrente si duole della mancata comunicazione di avvio procedimento.

V) xx deduce di possedere l'idoneità tecnica alla guida e, a dimostrazione della circostanza, produce documentazione dalla quale si evince che ha sempre continuato a condurre i mezzi della Croce Azzurra di Pontassieve nello svolgimento di attività di volontariato.

Dal canto suo, l'Avvocatura dello Stato per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso e deduce l'inammissibilità del quinto motivo in quanto impingerebbe nel merito dell'attività amministrativa, oltre al fatto che

la comunicazione di avvio procedimento sarebbe stata, in realtà, ricevuta dalla ricorrente mentre la sua inerzia nel richiedere il rinnovo della patente sarebbe ragione sufficiente per far insorgere dubbi sulla persistenza, in capo suo, dei requisiti idoneativi alla guida risultando irrilevanti le altre circostanze addotte dalla ricorrente stessa a dimostrazione della propria idoneità.

## DIRITTO

Con ordinanza 11 maggio 2016, n. 231, è stata accolta la domanda cautelare.

All'udienza del 16 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione e il ricorso ritenuto fondato nei termini che seguono.

Il V motivo è inammissibile, come correttamente pretende la difesa erariale. Con tale censura la ricorrente chiede al Giudice Amministrativo di verificare il pieno possesso, da parte sua, dei requisiti fisici, psichici e di idoneità tecnica alla conduzione dei veicoli. Tale scrutinio comporterebbe però la necessità di effettuare valutazioni discrezionali che competono in





via esclusiva all'Amministrazione, cui è legislativamente rimesso il compito di esaminare se il conducente possiede, e continui a possedere, detti requisiti mentre il giudice deve solo scrutinare la conformità alla legge e ai principi generali dell'azione amministrativa, in particolare quelli di logicità e ragionevolezza, le risultanze delle valutazioni effettuate. La delibazione del motivo in esame confliggerebbe quindi con il divieto stabilito dall'articolo n. 34, comma n. 2, del Codice del processo amministrativo che proibisce al giudice di sostituirsi in valutazioni discrezionali proprie dell'Amministrazione. Tale divieto cade solo nelle ipotesi di giurisdizione estesa al me-

rito in cui il giudice è chiamato oltre che ad annullare, anche a riformare o sostituire il provvedimento impugnato, tra cui non è però compresa la fattispecie in esame ai sensi dell'articolo n. 134 del codice di rito.

La comunicazione di avvio procedimento, in base alla documentazione depositata in atti dalla difesa erariale per l'udienza di merito, risulta inviata il 19 maggio 2015 ad xx, località yy, zz e consegnata il 7 agosto 2015. La ricevuta di ri-

torno è stata firmata da altro soggetto ma la ricorrente non ha smentito la conoscenza, da parte sua, della comunicazione stessa e deve quindi essere considerata quale fatto accertato per mancata contestazione, ai sensi dell'articolo n. 64, comma n. 2, del processo amministrativo in base al quale devono essere posti a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Anche il IV motivo è quindi destituito di fondamento. Il ricorso, però, merita di essere accolto per un diverso ordine di ragioni. Il provvedimento di revisione infatti non contiene motivazione e il rigetto del ricorso gerarchico si fonda su argomentazioni che contrastano con la circolare prot. n. 7053 del 26 gennaio 2009, la quale al punto 1) impone, oltre che di notificare l'interessato dell'apertura del procedimento di revisione (adempimento che nel caso di specie è stato effettuato), anche di effettuare valutazioni caso per caso.

L'Amministrazione ha dedotto l'esistenza di dubbi sull'idoneità alla guida della ricorrente unicamente, e in via automatica, dal fatto che questa non ha chiesto per quasi otto anni il rinnovo della sua patente di guida, e ha così omesso quella valutazione specifica richiesta






dalla circolare per disporre la revisione in tali casi. Tanto è sufficiente per l'annullamento del provvedimento impugnato; si aggiunga comunque che il difetto motivazionale che vizia il provvedimento emanato sarebbe anche apprezzabile autonomamente, a prescindere dal contrasto con la suddetta circolare, poiché il provvedimento che dispone la revisione della patente non può dedurre l'inidoneità alla guida semplicemente dall'esistenza di un determinato fatto, ma deve anche esplicitarne la portata sulla capacità di conduzione dei veicoli e la sua atti-

tudine a far sorgere dubbi in proposito (rif: C.d.S. VI, n. 3276 del 25 maggio 2010). Nemmeno il ricorso gerarchico fornisce una spiegazione plausibile di come, dal ritardo della ricorrente nel chiedere il rinnovo della patente, sia stata desunta la sua inidoneità alla guida. L'omissione di queste valutazioni non può essere colmata dalle argomentazioni contenute nella memoria difensiva erariale, poiché esse rappresentano una inammissibile motivazione postuma del provvedimento impugnato. In conclusione, per le suddette argomentazioni i giudici ritengono che i provvedimenti impugnati debbano essere annullati. »

### P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sez. II - Firenze) accoglie il ricorso, annulla i provvedimenti impugnati, condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese processuali nella misura di 1.000,00 euro (più gli accessori di legge) e ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

# Canile convenzionato con il Comune: illegittimo liberarne gli 'ospiti' per mancanza di risorse economiche



Con la sentenza n. 164 del 20 febbraio scorso, il TAR della Puglia (Sez. II - Bari) ha ritenuto illegittima l'ordinanza contingibile e urgente di un sindaco che disponeva la reimmissione in libertà nel territorio comunale dei cani randagi ricoverati presso una struttura convenzionata a pagamento. Tale ordinanza, impugnata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, era stata emessa con un generico riferimento a indisponibilità finanziarie dell'Amministrazione comunale

A cura di  
**Infocds**

**P**er i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia è illegittima, in quanto viziata da eccesso di potere, difetto di adeguata istruttoria e di motivazione, oltre che in contrasto con l'art. n. 2, lett. c), della Legge Regione Puglia, n. 26 del 2006 (che consente di restituire gli animali, una volta curati, allo loro abituale condizione di vita), l'ordinanza sindacale contingibile e urgente con la quale è stato improvvisamente previsto di liberare nel territorio comunale un elevato numero di cani, da anni ospiti presso una struttura convenzionata a pagamento. Ordinanza che: a) è stata genericamente motivata



con riferimento a indisponibilità finanziarie dell'Ente locale, oltre che b) adottata nonostante il Dirigente del Servizio Veterinario abbia preventivamente dichiarato che tale operazione avrebbe di fatto comportato l'abbandono degli animali, fino ad allora vissuti in stato di custodia e controllo, a una condizione di pericolo per sé stessi e per la collettività.

## FATTO E DIRITTO

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha impugnato l'ordinanza con la quale il sindaco del Comune di S. Ferdinando di Puglia ha deciso di reimmettere sul territorio comunale, o sopprimere se pericolosi, alcuni cani fino ad allora affidati dallo stesso Comune e custoditi, in un canile-rifugio privato, sottoposto a sequestro preventivo e a ordine di sgombero per decisione del GIP di Trani.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

1) Violazione e falsa applicazione della L. n. 281/1991; violazione e falsa applicazione degli articoli nn. 8 e 9 della L.R. Puglia n. 15/1995; violazione e falsa applicazione dell'art. n. 3 della L. n. 241/1990; eccesso di potere; difetto di adeguata istruttoria e difetto e/o er-

roneità/ inadeguatezza motivazione.

Il provvedimento impugnato, come evidenziato nel parere negativo del Dirigente del Servizio Veterinario della ASBAT del 4 febbraio 2016, sarebbe in contrasto con la normativa nazionale e regionale che, in nessun caso, consentirebbe l'abbandono sul territorio dei cani senza padrone appartenenti al Comune nel cui territorio si trovano, ma ne prevede il ricovero in canili sanitari dai quali, decorsi sessanta giorni, sono trasferiti nei rifugi che compete ai Comuni reperire, in attesa che gli animali siano dati in adozione.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. n. 2, comma n. 1, lettera b), della L.R. Puglia n. 26/2006; difetto di adeguata istruttoria e motivazione sotto ulteriore profilo; eccesso di potere.

L'ordinanza impugnata richiama l'art. n. 2, comma n. 1, lett. b), della L.R. Puglia n. 26/2006 che prevede la facoltà dei comuni di rimettere in libertà i randagi che vivono nel territorio comunale da dove sono prelevati per sottoporli a misure di profilassi nei canili sanitari, dotandosi al contempo di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni cagionati dagli animali.

Tale disposizione non sarebbe applicabile al caso concreto perché si tratta di cani che da anni sono ospitati in una struttura chiusa.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. n. 54 del D.lgs. n. 267/000; difetto di adeguata istruttoria ed eccesso di potere.

L'ordinanza impugnata non risulta comunicata preventivamente al prefetto, come prescritto dall'art. n. 54 del TUEL. Il Comune eccepisce il difetto di legittimazione dell'Associazione ricorrente, in quanto non iscritta nell'Albo regionale istituito ai sensi dell'art. n. 13 della L.R. n. 12/1995 e, nel merito, non disponendo di rifugi comunali, nega di essere tenuto a sostenere i costi del ricovero dei randagi presso strutture private, poiché l'art. n. 8 della L.R. n. 12/1995 demanda ai comuni solo il compito di costruire o risanare i canili sanitari esistenti.

All'udienza del 21 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Nella fattispecie, l'eccezione di difetto di legittimazione della Lega nazionale per la Difesa del Cane sollevata dalla resistente, è infondata. L'Albo regio-






nale delle Associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia, istituito ai sensi dell'art. n. 13 della L.R. n. 12/1995, ha la finalità di accreditare enti e associazioni riconosciute per la gestione (in regime di convenzione con i Comuni ex art. n. 9, comma n. 5, della L.R. n. 12/1995) dei rifugi per l'accoglienza dei cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra sistemazione. Si tratta, all'evidenza, di una disposizione che, alla capacità giuridica statutaria delle associazioni animaliste riconosciute, aggiunge un titolo di legittimazione sostanziale - gestione dei rifugi per animali - istituzionalmente riservato alla competenza dei comuni.

Ne consegue che la ricorrente sarebbe carente di legittimazione, in quanto non iscritta in detto elenco, esclusivamente nelle controversie inerenti ai rapporti di concessione del servizio di gestione, da parte di dette associazioni, dei rifugi del territorio della Regione Puglia. L'oggetto del presente giudizio verte invece sulla legittimità del provvedimento del Sindaco che dispone la reimmissione sul territorio comunale degli animali già custoditi in un rifugio gestito da una delle associazioni iscritte nell'Albo regionale, di cui all'art. n. 13 della L.R. n. 12/1995.

Occorre premettere che un'Associazione riconosciuta, qual è la ricorrente, è legittimata ex lege, in attuazione

del principio di sussidiarietà orizzontale (art. n. 118 Costituzione) e in virtù del riconoscimento governativo, a esercitare sul piano sostanziale e processuale gli interessi generali o diffusi dei quali è per statuto portatrice. Ne consegue che, ai fini del giudizio sulla legittimazione ad agire di un'associazione ricono-



sciuta, basta accertare se l'interesse azionato afferisce all'oggetto statutario suo proprio. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane promuove la tutela e la cultura del trattamento del cane con comprensione e umanità, si prefigge di difenderlo da crudeltà e abusi e combatte il randagismo a tutela sia del cane che della pubblica igiene (art. n. 2 statuto - all. n. 12 nota di deposito del 15 settembre 2015 della ricorrente). Il ricorso in decisione ha ad oggetto l'annullamento del provvedimento gravato che dispone la restituzione dei cani a una condizione di randagismo o la loro soppressione se pericolosi. Chiaramente le misure adottate dal Sindaco del Comune intimato hanno diretta attinenza con lo scopo associativo della ricorrente e tanto basta per ritenerne provata la legittimazione al ricorso. Nel merito il ricorso è, dunque, fondato.

L'ordinanza sindacale impugnata prevede di liberare nel territorio del Comune S. Ferdinando di Puglia dei cani, da anni ospiti del rifugio Dog's Hostel, nonostante il Dirigente del Servizio Veterinario della ASBAT avesse dichiarato che tale operazione potrebbe di fatto comportare l'abbandono degli animali, fino ad allora vissuti in stato di custodia e controllo, ad una condizione di pericolo per sé stessi e per la collettività. Sotto tale profilo è, quindi, fondata la censura di eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, in quanto nella motivazione del provvedimento gravato non sono enunciate le ragioni per le quali il Sindaco ha adottato una decisione opposta al motivato parere contrario del Dirigente del servizio veterinario.

Appare, inoltre, fondata la censura di violazione del-

l'art. n. 2, lett. c), della L.R. n. 26/2006, richiamata fra i presupposti dell'ordinanza, che consente ai comuni di reintrodurre nel territorio i cani in una condizione di randagismo, dopo averli sottoposti agli interventi di profilassi e sterilizzazione. Si tratta invece di animali che il Comune aveva deciso di ricoverare in una struttura convenzionata nella quale sono rimasti per anni. Ne consegue che, ove i cani fossero liberati nel territorio comunale, tornerebbero a un habitat non consueto al quale potrebbero non adattarsi, avendo perso, o mai acquisito, il comportamento da randagi. Il Comune ha, dunque, assunto una decisione anche contraddittoria, considerato che in precedenza aveva deciso di affidare i cani di pertinenza del suo territorio a una struttura convenzionata e poi, non perché abbia deciso di dare una loro diversa sistemazione, ma per asserite indisponibilità finanziarie, ha stabilito di reinserirli nel territorio, senza aver valutato che la conseguenza di tale operazione è l'abbandono di cani senza padrone chiaramente non riconducibile alle finalità dell'art. n. 2, lett. c), della L.R. n. 26/2006 che consente di restituire gli animali, una volta curati, allo loro abituale condizione di vita. **»»**



## P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sez. II - Bari), riunitosi nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, condannando il Comune di S. Ferdinando di Puglia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in 2.000,00 euro (oltre agli accessori di legge).



# ADPL: al via il servizio 730 per il 2017

Era il mese di giugno 2014, dopo pochi mesi di Governo l'ex premier Matteo Renzi prometteva, tra le tante cose, anche il modello 730 precompilato direttamente a casa a decorrere dal 2015. L'iniziativa definita dai media rivoluzionaria, doveva essere un vero e proprio tentativo di sburocratizzazione della Pubblica amministrazione. Il cittadino avrebbe potuto fare a meno di rivolgersi a CAF e commercialisti, vedendo ridurre il proprio onere all'apporre una semplice firma al posto di alchimistici conteggi. Ma non è andata così...

di Giovanni Aurea

A

A quasi tre anni dall'atteso annuncio, la promessa del modello 730 precompilato direttamente a casa non è stata mantenuta e sono, invece, notevolmente aumentate le tariffe per i contribuenti che si rivolgono ai CAF, strutture finora considerate un servizio essenziale per buona parte della popolazione.



## Riduzione dei compensi per i CAF

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il terzo anno consecutivo ha, infatti, reso noto che l'importo totale dei compensi spettanti per l'attività di assistenza fiscale prestata dai CAF e dai professionisti dovrà essere ulteriormente ridotto. Per il 2017 la riduzione corrisponde al 23,95% rispetto al 2016.

I compensi sono stati rimodulati per la prima volta dal decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 emanato dal Governo Renzi.

## Incremento delle tariffe

Conseguenza della riduzione dei compensi riconosciuti dal Ministero ai CAF è stata quella di vedere lievitare le tariffe. Secondo

uno studio del 2016 del Sole24Ore, esiste una differenza notevole su base territoriale nelle spese per l'assistenza alla compilazione di un modello 730 presso i CAF. A Milano due coniugi lavoratori che presentano un 730 congiunto possono arrivare a pagare 210 euro, mentre a Napoli per la stessa prestazione, l'importo massimo richiesto è di 130 euro. Le prestazioni sono ridotte o in alcuni rari casi anche azzerate nel caso si tratti di tesserati di organizzazioni sindacali.

A Milano, gli importi medi possono superare i 100 euro, con tariffe minime che nella migliore delle ipotesi raramente scendono sotto i 50 euro. Dal 2015 a spingere in alto le tariffe non è tanto il costo del servizio, ma il cosiddetto visto di conformità del professionista che risponde di eventuali errori. Il rischio

*Promessa di semplificazione dell'ex Premier: un obiettivo mancato*



sanzioni per gli errori rappresenterebbe un pericolo molto esoso; di fatto è come pagare una polizza di assicurazione per mettersi al riparo da ogni rischio.

## Tariffe agevolate tramite Associazione di volontariato

Anche quest'anno l'Associazione Diritti e Protezione dei Lavoratori, fondata nel 2014 a Milano da un gruppo di agenti di Polizia locale, mette a disposizione oltre all'assistenza legale, anche i servizi di assistenza fi-




scale relativi a 730, modello Unico (nuovo Redditi), ISEE e IMU completamente gratuiti per gli 'associati' vecchi e nuovi. Anche chi non possedesse una tessera sindacale o di un'Associazione, potrà fruire del servizio 730 (o Unico) con il modesto contributo di **26,00** euro; una tariffa ridotta del 60% rispetto a quanto richiesto mediamente per i non iscritti ad alcuna Associazione.

È possibile prenotare al numero telefonico **391-3084990**, oppure chiedere di essere richiamati via email o whatsapp. 

Per informazioni:

[Assodirittiprotezione@gmail.com](mailto:Assodirittiprotezione@gmail.com)

[www.assodirittiprotezione.flazio.com](http://www.assodirittiprotezione.flazio.com)



**Aurea  
Giovanni**

Sovrintendente  
della Polizia  
Locale  
di Milano



***dopo oltre 60 anni di attività, nella nuova ampia sede (MQ 1600 di coperto), troverete una ancor più vasta gamma di prodotti ed una moderna esposizione di:***

- **PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI**
- **CAMINETTI - BARBECUES - FORNI**
- **ARREDOBAGNO**
- **SANITARI - RUBINETTERIE**
- **ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER L'EDILIZIA**
- **MATERIALI EDILI**

**PREZZI CONVENZIONATI - ANCHE MATERIALI DA STOCK**

**GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 187 - TELEFONO 0382 927014**

# l'impegno

Rivista fondata  
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLII n. 392

Direttore responsabile  
**Gianluigi Soriani**

GIOVANNI AUREA  
MICHELE BRUNO ALBAMONTE  
Info CDS

Direzione e Redazione  
Sicurezza Aziendale

Sede Legale:  
Via Carducci, 12 - 20123 Milano  
Sede Amministr. e Redazione  
Via Palmieri, 47 - 20141 Milano  
Tel. 02 89511616 - 02 89514869

Diffusione S.M.  
055 2590284

Stampa  
Litografia Stephan - Germignaga (Va)


Abbonamenti

Sostenitore € 70,00  
Benemerito da € 70,00 in su  
Una copia € 8,00  
Arretrati € 10,50

Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976  
Via Palmieri, 47 Milano  
Spedizione in abbonamento postale 45% -  
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

**Garanzia di riservatezza per gli abbonati**  
L'Editore garantisce la massima riservatezza  
dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità  
di richiederne gratuitamente la rettifica o  
la cancellazione, scrivendo a:  
**Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47  
20141 Milano**

Le informazioni custodite nell'archivio elettronico  
dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare  
la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento  
(Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali)



San Martino in Strada (LO)  
Via Vittorio Emanuele II, 70

# MEDIA CON PRUDENZA

Campagna itinerante ed interattiva per un corretto utilizzo dei media

- Fa bene guardare la televisione ma occhio a non trascorrere troppe ore al giorno, da soli, di fronte allo schermo a discapito del gioco e dello studio e fate attenzione a scegliere, con i vostri genitori, quali programmi vedere per evitare di imbattervi in film o immagini che potrebbero darvi fastidio perché non adatte alla vostra età!!! Lasciatevi guidare dai genitori anche nella scelta del film da vedere al cinema: se i genitori ritengono che uno specifico film non sia adatto a voi, non dovete arrabbiarvi ma dovete capire che lo fanno solo per il vostro bene.
- Quando usate il computer e navigate su internet fate sempre molta attenzione poiché possono esserci molte trappole nelle quali, senza volerlo, potreste cadere! Attenzione a non dare informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono o età, a non accettare di incontrare persone conosciute in chat, a non scaricare programmi senza il permesso dei genitori, e a non dare la vostra amicizia agli sconosciuti.
- Utilizzate solo videogiochi adatti alla vostra età e fatevi sempre consigliare dai genitori per evitare di fare giochi che possano farvi innervosire, sentire a disagio o imbarazzati perché ricchi di immagini e scene che non sono giuste per voi!
- Quando usate la radio scegliete le stazioni radio che sono dedicate ai bambini.
- Dedicatevi sempre alla lettura... Attenzione però, perché ad ogni età corrisponde sempre il giusto libro da leggere!!!
- Per qualsiasi informazione, per aiuto e sostegno è possibile chiamare il numero verde del Moige 800965611 attivo per tutta la durata della campagna, oppure il numero verde 800937070 al quale sono sempre pronti a rispondervi gli esperti del Moige. È inoltre possibile collegarsi ai siti [www.mediaconprudenza.it](http://www.mediaconprudenza.it) e [www.genitori.it](http://www.genitori.it).



Campagna  
Informativa  
promossa da:



**moige**  
movimento genitori

Con il contributo di:



Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali

Con il patrocinio di:



Polizia Postale  
delle Comunicazioni



## NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno: dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL  
**LOTTO**